



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Provvedimento del Conservatore
n. 17 in data 29/06/2022

OGGETTO : AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI DOMICILIO DIGITALE E DI CORRELATA CONTESTAZIONE DI SANZIONI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. L. 76/2020.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 37, contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che modificando le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dispone:

- che le società che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, siano sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata e che l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna loro d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;
- che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese; l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;

atteso che occorre pertanto procedere all'avvio, per le imprese individuali e societarie che si trovino nelle condizioni sopra menzionate, del relativo procedimento d'ufficio;

considerato che a tal fine il sistema informativo nazionale delle camere di commercio ha predisposto gli elenchi allegati alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A (imprese individuali), B (società di persone) e C (società di capitali) che contengono, suddivise per tipologia di forma giuridica, le imprese oggetto del procedimento d'ufficio di cui sopra;

richiamata la propria determinazione n. 15 in data 1° giugno 2022, con la quale sono state fissate, in modo da renderle conoscibili a tutti mediante pubblicazione sul sito camerale in apposita sezione dedicata ai procedimenti d'ufficio nel registro delle imprese e nella sezione

“Amministrazione trasparente”, le linee di indirizzo per lo svolgimento del presente procedimento d’ufficio, e alle quali integralmente nel presente atto ci si richiama;

dato atto che la norma prevede, per le imprese individuali, che le stesse vengano preventivamente diffidate a regolarizzare il proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni dalla data di avvio del procedimento d’ufficio;

predisposto, come da allegato alla presente determinazione sotto la lettera D), un apposito atto di diffida destinato alle imprese inadempienti e contenente:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

nonché il termine entro il quale richiedere l’iscrizione di un nuovo indirizzo PEC valido e l’ufficio destinatario;

ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE

con riferimento ai soggetti di cui all’elenco allegato alla presente determinazione sotto le lettere A) B) e C):

- 1) l’avvio del procedimento d’ufficio finalizzato all’applicazione della sanzione e contestuale attribuzione di domicilio digitale di cui all’art. 37, commi 1 e 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 2) la pubblicazione, nell’Albo camerale e nell’apposita sezione “Attribuzione d’ufficio del domicilio digitale (art. 37 D.L. 76/2020)” del sito camerale, quale comunicazione alle imprese individuali di cui all’allegato A) e alle società di cui agli allegati B) e C), della diffida di cui all’allegato D) alla presente determinazione contenente l’indicazione de:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- il termine entro il quale richiedere l’iscrizione di un nuovo indirizzo PEC valido e l’ufficio destinatario;

corredato dall’elenco dei soggetti interessati di cui agli allegati A) B) e C) alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA
NARDON Claudia

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente
NARDON CLAUDIA